

Movimento politico  
"Il Guastafeste"  
rappresentato da  
Giorgio Ghiringhelli  
Via Ubrio 62

6616 Losone

Lodevole  
Tribunale Federale  
Av. du Tribunal fédéral 29

1014 Losanna

**RICORSO EX ART. 85 LIT. A OG**  
**CON**  
**RICHIESTA DI MISURE D'URGENZA EX ART. 94 OG**  
**IN VIA SUPERCAUTELARE**

che presenta

Giorgio Ghiringhelli, Via Ubrio 62, 6616 Losone

contro

la decisione 25 maggio 2004 del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (Ris. gov. 2200), con cui si conferma la decisione 5/9 aprile 2004 dell'Ufficio cantonale di accertamento relativa ai risultati dell'elezione del Consiglio Comunale di Losone

I. In ordine

1. La sentenza datata 25 maggio 2004 è stata ricevuta dal sottoscritto in data 1° giugno 2004.

Il termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 89 OG è pertanto salvaguardato.

La decisione impugnata è stata emanata dall'ultima istanza cantonale ai sensi dell'art. 86 OG (cfr. art. 164 cpv. 2 LEDP).

Del resto il sottoscritto ha fondato in maniera completa ed esaustiva ogni eccezione o diritto.

Il Consiglio di Stato godeva poi di pieno potere di cognizione.

Ne consegue che la violazione dei diritti costituzionali e politici può essere sanata tramite il presente ricorso di diritto pubblico ex art. 85 OG.

A non averne dubbio il sottoscritto è toccato e leso dalla decisione 5/9 aprile 2004 dell'Ufficio cantonale di accertamento.

Sono cittadino domiciliato a Losone, godo pienamente dei diritti politici, ero candidato al Municipio e al Consiglio comunale sulla Lista "Guastafeste-Verdi" ( e sono coordinatore del movimento politico "Il Guastafeste" ), che ha presentato 4 candidati all'elezione del Consiglio comunale e 3 candidati all'elezione del Municipio. Inoltre la Legge sui diritti politici mi garantisce il diritto di ricorrere.

2. Ai sensi dell'art. 56 LEDP *"Il materiale di voto è distrutto dopo un mese dalla pubblicazione dei risultati a cura dell' autorità competente per la custodia, se non sono pendenti ricorsi. In caso di ricorso, il*

*materiale è distrutto entro un mese dall' intimazione della decisione definitiva."*

Si chiede pertanto che il Presidente del Tribunale federale abbia ad ordinare, quale misura d'urgenza ex art. 94 OG, la conservazione del materiale di voto sino a definizione del presente ricorso. La misura è da accordare in via supercautelare, inaudita altera parte (Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., 2.55 s).

Infatti la distruzione delle schede impedirebbe il riconteggio. Il vizio potrebbe allora unicamente essere sanato tramite una nuova votazione.

II. In fatto

1. Qui di seguito vengono sostanzialmente ripresi, con brevi aggiunte, i fatti così come esposti in sede di ricorso davanti all'autorità cantonale.

2. Il 2-3-4 aprile 2004 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo dei poteri comunali nella Repubblica e Cantone del Ticino.

2.1. In base ai verbali di spoglio pubblicati all'albo comunale il 7 aprile l'elezione del Consiglio comunale di Losone (35 seggi) ha avuto il seguente esito :

Lista della Sinistra	19621 voti : 3240	= 6 seggi + una frazione di	181 / 3240
PLR	30053 voti : 3240	= 9 seggi + una frazione di	893 / 3240
PPD + GG	27705 voti : 3240	= 8 seggi + una frazione di	1785 / 3240
Guastafeste-Verdi	11387 voti : 3240	= 3 seggi + una frazione di	1667 / 3240
UDC	<u>24634</u> voti : 3240	= 7 seggi + una frazione di	1954 / 3240
Voti totali	113400 voti (quoziente 113400 : 35 = 3240)		

Su 2'443 schede poste nell'urna, 2'268 sono risultate valide (92,9%), 125 nulle (5,1% !) e 50 bianche (2,0%).

In totale sono stati espressi 113'400 voti.

Il quoziente elettorale è risultato essere pari a 3240 (cioè 113400 : 35).

Sui 35 seggi a disposizione, 33 sono stati assegnati per quoziente intero.

Gli altri 2 seggi sono stati attribuiti ai due gruppi con la maggiore frazione, e cioè all'UDC (frazione : 1954) e al PPD (frazione : 1785). Per un soffio è rimasto escluso il gruppo Guastafeste-Verdi, che aveva una frazione di 1667 voti.

A Losone occorrono 50 voti per fare una scheda (35 + 15 preferenziali). Ne consegue che la differenza di 118 voti fra la lista del PPD + GG e quella del Guastafeste-Verdi è stata di sole 2,36 schede, pari allo 0,0966025% delle 2'443 schede votate.

2.2. Il pregiudizio per il qui ricorrente, rappresentante del movimento "Il Guastafeste", non è di poco conto.

Va rilevato che, con i 3 seggi ottenuti in Consiglio comunale, la lista "Il Guastafeste con i Verdi" fa sì "gruppo" ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 LOC, ma paradossalmente è rimasta esclusa dalle Commissioni del Consiglio comunale (dove era invece presente nella passata legislatura con lo stesso numero di consiglieri).

### Con un quarto seggio avremmo invece un rappresentante nelle varie Commissioni.

Ne consegue che un eventuale errore nel conteggio dei voti ci penalizzerebbe doppiamente e avrebbe effetti incisivi sulle possibilità di controllo dell'amministrazione da parte di un gruppo d'opposizione che dispone di un municipale e che è stato votato da oltre il 10 per cento dei cittadini.

2.3. In Ticino, per il sistema proporzionale, l'elettore vota di proprio pugno facendo uso con intestazione della lista delle seguenti possibilità:

a) esprimendo il voto per la lista prescelta, apponendo una croce nella casella che affianca la denominazione della lista prescelta con voto personale automatico a tutti i candidati di questa lista;

b) esprimendo il voto per la lista prescelta e dando inoltre voti preferenziali a candidati di questa lista e/o di altre liste, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti;

Se due suffragi valevolmente attribuiti alla lista Guastafeste-I Verdi fossero stati omessi involontariamente (per lo stress, la fretta, la stanchezza e qualche difficoltà della vista) al momento dello spoglio, si tratterebbe di un'irregolarità, che potrebbe modificare il risultato dell'elezione del Consiglio comunale di Losone.

Lo stesso potrebbe valere se due suffragi di troppo fossero stati attribuiti per errore alla lista PPD + GG. È possibile che due crocette non siano state viste o mal interpretate. Il numero di schede bianche (50, ovvero il 2 %) e nulle (125, ovvero il 5,1%!!!) è altresì molto elevato e da sole queste schede, in caso di errore, potrebbero cambiare la ripartizione dei seggi.

Sarebbe bastato che un sol voto dato alla lista del Guastafeste fosse stato erroneamente assegnato alla lista del PPD per azzerare praticamente tale differenza. Qualora la lista Guastafeste-Verdi ottenesse un seggio supplementare entrerebbe nelle Commissioni del Legislativo. A favore del riconteggio si presenta quindi anche questa situazione particolarmente delicata.

Con una differenza di sole 2,36 schede è oggettivamente verosimile che un piccolo errore a livello di spoglio possa aver influito in modo determinante sull'attribuzione di un seggio a un partito piuttosto che a un altro, falsando così la volontà popolare.

In conclusione, considerando che lo spoglio dei voti avviene manualmente, in meno di 24 ore – con possibilità dunque di un errore umano – e che sulla scheda di voto la lista del PPD (no. 3) e quella del Guastafeste (no. 4) erano contigue, una svista del genere dovuta a stanchezza da parte dell'addetto alla lettura o dell'addetto alla trascrizione dei dati sul computer non può essere esclusa.

2.4. Per costante prassi il Consiglio di Stato non ha ritenuto in passato che i dubbi e/o le riserve relative al mancato conseguimento di un seggio per pochi suffragi potessero rappresentare un motivo valido e sufficiente per postulare verifiche circa l'esito di un'elezione: e ciò soprattutto per non rimettere in discussione l'intero sistema di spoglio (cfr. ris. gov. 2729 del 29 maggio 1996 in re Lega dei ticinesi e ris. gov. 5034 del 3 ottobre 1996 in re "I Verdi").

3. Il Consiglio di Stato, con decisione 25 maggio 2004, respinge il ricorso del sottoscritto.

In buona sostanza l'autorità cantonale richiama la sua prassi, secondo cui *"i dubbi o le riserve riferite al mancato conseguimento di un seggio per pochi suffragi, non possono rappresentare un motivo valido e/o sufficiente per postulare verifiche circa l'esito di un'elezione"*.

Il Consiglio di Stato non confuta le allegazioni del ricorrente da un punto di vista strettamente giuridico, mentre, a sostegno dell' *"infallibilità"* dell'ufficio di accertamento, richiama le direttive emanate dalla Divisione della Giustizia, nonché la pratica di *"un controllo a campione da parte di un gruppo incaricato della verifica e della ripresa delle schede presso alcuni dei citati uffici scelti peraltro casualmente in un numero uguale tra Sopraceneri e Sottoceneri"*.

Né le direttive 24 marzo 2004 relative a presunte (ma non riconosciute) verifiche, né la portata o natura del controllo casuale sono state distribuite ai candidati, rispettivamente loro spiegate prima delle elezioni. Tantomeno sono state oggetto di pubblicazione.

Ciò significa che nessuno della mia lista è stato in misura di contestare le modalità operative e di verifica dello spoglio prima delle elezioni. Non mi risulta poi che la nostra lista o qualsiasi altra lista di partiti minori (neo costituiti) abbia ricevuto l'invito di partecipare ai lavori di spoglio e/o di accertamento.

Inoltre il sottoscritto, sempre a mente del Consiglio di Stato, non avrebbe presentato argomentazioni puntuali circa errori di lettura e di conteggio dei voti.

Il Consiglio di Stato rileva poi che a livello di operazioni di spoglio non sono sorte contestazioni.

Il Consiglio di Stato ha prelevato una tassa di giustizia di CHF 500. In occasione di altri ricorsi (analoghi) il CdS aveva rinunciato a prelevare tasse e spese (cfr. decisione 3 ottobre 1996).

4. Prima di entrare nel merito del ricorso, alcune ulteriori considerazioni oggettive.

4.1. So oggi che le verifiche sono di natura generale, aritmetiche, casuale (a campione) e non vi è alcuna verifica allorquando gli scarti sono oggettivamente minimi e il dubbio di errore potrebbe essere fondato (cfr. decisione 25 maggio 2004, pag. 4).

4.2. Il fatto che Sottoceneri e Sopraceneri siano trattati allo stesso modo, sebbene il numero di votanti sia diverso, è la prova di quanto aleatorie siano le verifiche approntate

4.3. Il sottoscritto sa pure che l'autorità, nell'ambito della presente fattispecie, non ha proceduto a nessuna verifica, limitandosi a sottolineare che la stessa non fosse necessaria.

Molto più opportuna sarebbe una verifica logica, puntuale in presenza di scarti minimi.

4.4. Inoltre la Legge sull'esercizio dei diritti politici è silente in merito all'istruttoria e agli accertamenti in caso di ricorso.

Di fatto non solo manca una base legale seria in merito alle verifiche da effettuare (il tutto è in balia delle direttive del Dipartimento competente), ma pure mancano delle norme atte a definire quando e a che condizioni un ricorso debba essere ritenuto ammissibile, nonché a quali esami deve procedere l'autorità giudicante.

4.5. Il dubbio d'errore è tutt'altro che astratto.

Chi ha già preso parte ai lavori di un Ufficio di spoglio sa quanto lo stress, la fretta, la stanchezza e magari qualche difficoltà della vista possano determinare degli errori che a volte vengono corretti subito e altre volte invece no.

Basti pensare ad esempio a quanto successo alle ultime elezioni cantonali. A seguito del ricorso di un cittadino di Origgio era infatti emerso che una scheda per l'elezione del Gran Consiglio recante un voto di lista per il "Guastafeste" e un voto di lista per un altro partito era stata erroneamente conteggiata per l'altro partito anziché essere annullata (cfr. decreto 2 giugno 2003 del Gran Consiglio).

Clamoroso, poi, il caso avvenuto nel Canton Grigioni a seguito della votazione popolare del 18 maggio 2003. In quell'occasione si trattava di modificare la Costituzione cantonale e decidere se mantenere il sistema maggioritario per l'elezione del Gran Consiglio o se passare a un sistema "misto" ( con una forte dose di proporzionale). Ebbene, dopo lo spoglio delle schede di voto era stato annunciato che gli elettori avevano preferito il sistema misto con uno scarto di sole 12 schede. A seguito di alcuni ricorsi il Governo cantonale decise di rifare il conteggio e il risultato fu ribaltato, con un vantaggio di 24 voti per il sistema maggioritario. Grazie al riconteggio era emerso che schede valide erano state considerate nulle o in bianco, e che anche le risposte alla domanda sussidiaria relativa al sistema elettorale erano state registrate in modo errato. A seguito di ciò il Governo annunciò che nella prossima revisione della Legge cantonale sui diritti

popolari avrebbe introdotto una nuova disposizione in base alla quale, in caso di risultati risicati, il riconteggio dei voti sarebbe avvenuto d'ufficio (cfr. articoli Corriere del Ticino 11 giugno 2003 e 2 luglio 2003). Ma non era ancora finita. Difatti anche contro il nuovo riconteggio furono presentati dei ricorsi motivati da alcune irregolarità nel valutare i voti per corrispondenza: voti che avrebbero dovuto essere considerati nulli a causa dell'assenza della firma del mittente. Per finire il Governo tagliò la testa al toro e decise di ripetere la votazione.

Altri errori sono avvenuti in Ticino. Si richiama formalmente (e si allega) la decisione 13 luglio 1996 del Consiglio di Stato (decisione su ricorso del sottoscritto, da cui risulta che tre schede facsimili – timbrate – sono state rinvenute nell'urna ed erroneamente ritenute valide dall'ufficio di spoglio).

### III. In diritto

#### 1. Diritto di essere sentito (art. 29 Cst. Fed.)

1.1. Va innanzitutto sottolineato come il Consiglio di Stato fosse l'unica ed ultima istanza cantonale preposta all'esame del ricorso.

Di fatto la decisione è presa senza istruttoria e scambio di allegati. A maggiore ragione il sottoscritto ha diritto di capire la portata della decisione e sulla base di quali atti, documenti o circostanze la stessa sia stata presa.

Le motivazioni dell'autorità sono generiche ed insufficienti. *"Die Begründung soll dem Betroffenen transparent machen, dass sich die Behörde mit seinen Angaben und seinen Interessen sorgfältig und ernsthaft auseinandergesetzt hat und ihn von der Legitimität des Entscheids auch dann überzeugen, wenn seine eigenen Interessen nicht in allen Teilen gewahrt wurden"* (Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., pag. 537).

Il sottoscritto non è stato in grado di capire per quale motivo le verifiche decise dal Consiglio di Stato debbano essere considerate sufficienti per poter ritenere la votazione di Losone a prova di errore.

Il diritto di essere sentito è per questo leso.

1.2. A ciò si aggiunga che tutta la procedura di controllo e di verifica dello spoglio non tutela gli interessi dei partiti e dei loro rappresentanti.

Neppure è data la facoltà al sottoscritto ricorrente o ad altri candidati della Lista di verificare personalmente i lavori ed i risultati dello spoglio.

L'istruttoria dell'autorità giudicante è inesistente ed unilaterale. Prova ne è il fatto che il giudizio impugnato non analizza i fatti specifici, ma si limita a considerazioni generali.

Il ricorrente deve avere accesso a tutti gli atti relativi allo spoglio in questione e, se del caso, alle schede di voto. L'istruttoria deve essere seria ed approfondita. Di fatto deve permettere un riconteggio.

L'art. 25 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili politici prevede che *"Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli: ... di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori"*. Il Comitato dell'ONU per i diritti dell'uomo ne ha dedotto che i candidati devono avere il diritto di partecipare al conteggio: *"The security of ballot boxes must be guaranteed and votes should be counted in the presence of the candidates or their agents. There should be independent scrutiny of the voting and counting process and access to judicial review or other equivalent process so that electors have confidence in the security of the ballot and the counting of the votes"* (cfr. allegato e Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., pag. 369).

Ritengo che questo articolo, analogo a quello della nostra costituzione, e la relativa interpretazione siano direttamente applicabili ed abbiano rango costituzionale.

Solo uno spoglio comunale può garantire ai rappresentanti di tutte le liste la certezza di uno spoglio corretto, a tutela del diritto di partecipazione e di essere sentito di tutti.

Del resto, in Ticino, per le elezioni federali si procede allo spoglio comunale.

1.3. Il vizio, di natura formale, comporta la nullità della decisione indipendentemente dalle ragioni di fondo.

2. Diritto di voto (art. 34 cpv. 2 Cst. Fed.) e assenza di una base legale sufficiente

2.1. La garanzia dei diritti politici protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto.

2.2. Secondo la giurisprudenza più recente un risultato minimo, anche in assenza di indizi concreti di un conteggio erroneo, giustifica senz'altro il riconteggio dei suffragi. Significativo il fatto che Jörg Paul Müller non abbia criticato questa giurisprudenza (Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., pag. 369; Plädoyer, 2/93, pag 53 ss).

Si riprendono innanzitutto alcuni passaggi della sentenza del 15 dicembre 1994 che riguarda un'elezione del Canton Vaud:

a. *"... dans ces circonstances ... l'écart ... doit être qualifié de particulièrement étroit"*

b. *"... il appartient d'abord au droit cantonal de définir la nature et l'ampleur des vérifications à effectuer dans ce genre de situations ..."*

c. *"... en dépit de l'absence de directives spéciales ou de disposition légale expresse sur les contrôles complémentaires à effectuer dans une telle situation, le bureau d'arrondissement aurait pu procéder d'office à des vérifications plus approfondies ..."*

- d. *"... dans des circonstances particulières, s'il existe un doute, fondé sur des raisons objectives, quant à l'exactitude du résultat d'un scrutin, le citoyen doit pouvoir exiger de l'autorité compétente qu'elle procède à un contrôle adéquat ..."*
- e. *"En revanche, lorsque l'hypothèse d'une erreur involontaire isolée, commise dans un seul bureau électoral, est avancée – on pourrait penser à l'occurrence au défaut de report d'un ou deux suffrages sur les formules de dépouillement ou à une mauvaise appréciation occasionnelle quant à la validité d'un bulletin ou d'un suffrage –, le recourant n'est généralement pas en mesure de faire état d'indices concrets à ce propos (n.d.r. indices d'irrégularités); seule la consultation de l'ensemble des bulletins de vote permettrait au recourant de prouver ses allégations, présentées d'abord nécessairement à titre d'hypothèses."*
- f. *"... l'impossibilité d'apporter des éléments de preuve, en raison de la nature de l'irrégularité alléguée, ne doit pas priver dans tous le cas un citoyen du droit de demander à l'autorité de recours qu'elle ordonne, en application de l'art. 121 al. 5 LEDP, les vérifications propres à garantir que les résultats du scrutin traduisent d'une manière fidèle et sûre la volonté du corps électoral."*
- g. *"Devant les autorités cantonales, notamment lors de la séance d'instruction préfectorale du 16 mars 1994, l'association recourante n'as pas été en mesure de démontrer qu'une irrégularité aurait effectivement été commise lors du dépouillement car, s'agissant d'une erreur involontaire isolée, elle devait nécessairement se borner à faire état d'hypothèses."*
- h. *"Lorsqu'il apparaît que la répartition des sièges aurait pu être modifiée en cas d'erreur portant, comme en l'espèce, sur deux suffrages seulement, il se justifie d'accorder un soin tout particulier aux opérations de contrôle lors du dépouillement".*
- i. *"... Le Conseil d'Etat a indiqué que "les différentes phases du dépouillement (avaient) été réalisées selon les directives en vigueur et contrôlées à nouveau au vu du résultat" ... mais ce contrôle ne permettait pas de confirmer que les suffrages valablement exprimés avaient été pris en compte et fidèlement reportés sur les formules de dépouillement."*

Questi sostanzialmente i motivi che hanno spinto il Tribunale federale ad annullare la decisione di proclamazione dei risultati.

2.3. Analizziamo, in maniera speculare, i considerandi della sentenza poc'anzi richiamata, alla luce quindi della presente fattispecie:

- a. Anche nel presente caso lo scarto è minimo. La differenza è di 2.36 schede su 2'443 (0.9%). Basterebbe che un solo voto dato alla lista del Guastafeste fosse stato erroneamente

assegnato al PPD per azzerare praticamente la differenza.

- b. Il diritto cantonale è silente. A maggior ragione si impone una giurisprudenza severa, che imponga il riconteggio in presenza di scarti minimi. Tanto più che al giorno d'oggi basterebbe l'adozione di un sistema elettronico per allontanare dubbi e rendere più rapide le verifiche.
- c. Le verifiche sono di carattere generale ed aleatorie. Non risultano verifiche per casi di scarto minimo. Anche nel presente caso l'ufficio cantonale di accertamento avrebbe potuto, in assenza di direttive, procedere spontaneamente al riconteggio. Gli art. 48 e 51 LEDP dispongono che l'Ufficio cantonale di accertamento a spoglio ultimato procede alla proclamazione dei risultati e, nelle elezioni, stabilisce inoltre i candidati eletti e rilascia loro le credenziali, la lista dei subentranti secondo l'ordine dei voti personali ottenuti. Il diritto cantonale non prevede o meglio sembra non prevedere disposizioni specifiche su un eventuale riconteggio.

Compito dell'Ufficio cantonale di accertamento non è di rivedere le decisioni dell'Ufficio cantonale di spoglio sulla validità e la nullità di schede, né di verificare se i voti espressi sulle schede siano stati fedelmente riportati nel sistema informatico di raccolta dei dati.

L'Ufficio deve solo rivedere le schede contestate negli Uffici cantonali di spoglio (art. 51 LEDP). Sennonché al momento della ricapitolazione dei risultati per l'elezione del Consiglio comunale di Losone, l'Ufficio cantonale di accertamento ha constatato che con poco più di due suffragi supplementari, la lista Guastafeste-Verdi avrebbe potuto ottenere un seggio in più a spese della lista PPD + GG. L'Ufficio non ha comunque proceduto ad ulteriori verifiche. Anche se, a quel momento, non esisteva ancora nessun indizio concreto di inesattezza del risultato trasmesso, il molto esiguo numero di voti tra la lista Guastafeste-Verdi e PPD + GG poteva almeno, obiettivamente, far nascere un dubbio al riguardo.

In assenza di disposizioni legali su un eventuale controllo supplementare, l'Ufficio cantonale di accertamento, quale autorità superiore, avrebbe potuto procedere d'ufficio a verifiche più approfondite, direttamente o per il tramite dell'Ufficio cantonale di spoglio (DTF 101 Ia 238 consid. 4 p. 244 o art. 11 Ordinanza alla Legge federale sui diritti politici).

- d. Il dubbio è oltremodo fondato. Il sistema ticinese è assai complesso. Inoltre, nel presente caso, si pensi, oltre allo scarto minimo già evocato, all'eccezionale numero di schede nulle, che di per se è già indizio di irregolarità. Le schede annullate equivalgono al 5.1 %. Nella sentenza citata, l'Ufficio elettorale aveva annullato il 2.6% delle schede. Il Tribunale federale ha affermato che non si può escludere che errori di apprezzamento si producano a questo stadio, allorché gli organi competenti hanno dichiarato nulle una proporzione relativamente alta di schede. Nell'elezione del Consiglio comunale di Losone le schede nulle rappresentano in percentuale quasi il doppio. Anche un piccolo errore fra le schede bianche (2%) potrebbe cambiare il risultato concreto dell'elezione. Vale pure la pena richiamare all'attenzione dell'Alta Corte gli errori (Grigioni e Ticino) nonché il fatto che lo spoglio avviene in meno di 24 ore (la stanchezza e lo stress quali cause di errore sono fattori tutt'altro che da trascurare!).



- e. Anche al sottoscritto risulta impossibile sostanziare o rendere verosimile un errore.
  
- f. La sentenza citata riguarda un caso del Cantone Vaud, ove perlomeno vi è una norma relativa all'istruttoria in caso di ricorso contro il risultato di un'elezione (art 121 LEDP). La Legge ticinese nulla prevede, solo la facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato (la stessa autorità che emana le direttive). A maggior ragione la richiesta di verifica deve essere accolta. Solo una base legale chiara può, caso mai, limitare la facoltà di ricorso ed evitare dubbi interpretativi. Rilevo però che nel Canton Vaud, nonostante una base legale "chiara", il Tribunale federale l'ha sconfessata, facendo un'interpretazione estensiva. In Ticino, oggi come oggi, la facoltà di ricorso può essere ristretta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la medesima autorità che si occupa delle verifiche.
  
- g. Il sottoscritto è pure "condannato" a formulare delle ipotesi.
  
- h. Lo scarto nell'ambito della presente votazione è assai simile a quello del caso vodese.
  
- i. Il Consiglio di Stato ticinese si è limitato ad enunciare i motivi generici per cui un errore non sarebbe stato possibile. Trattasi, come rilevato, di verifiche generali, arbitrarie e casuali. Non si però detto perché, a Losone, il risultato deve essere ritenuto corretto.

2.4. Concludendo ritengo che vi siano tutti i presupposti per annullare la decisione cantonale. Lo scarto minimo e le oggettive ipotesi d'errore giustificano il riconteggio dei suffragi. Inoltre, nel caso che ci occupa, si rammenta che non è in discussione solamente un seggio, ma anche l'entrata nelle commissioni del legislativo.

L'Ufficio cantonale di accertamento, il quale funge da ufficio principale a livello cantonale perché stabilisce il risultato complessivo, deve procedere a verifiche qualora l'ipotesi di errore sia concreta, come ad esempio in caso di scarto minimo.

Una giurisprudenza severa s'impone anche perché la Legge cantonale è tutt'altro che chiara, lascia spazio ad ogni sorta di interpretazione, delega ampi poteri in materia di verifica e non definisce la procedura di ricorso.

Impedire, senza valide ragioni, il riconteggio dei voti significherebbe snaturare il principio di cui all'art. 34 Cst. Fed..

Se l'Ufficio cantonale di accertamento avesse ordinato un controllo, il risultato sarebbe potuto essere diverso. Il lavoro di riconteggio non sarebbe stato inoltre troppo dispendioso (2443 schede).

2.5. Infine si rileva che le direttive relative al controllo non poggiano su di una base legale in senso formale. Nemmeno la delega (generica) contenuta nella LEDP soddisfa i requisiti posti da dottrina e giurisprudenza (Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., n. 404 ss).

### 3. Imparzialità del Giudice (art. 30 Cst.; art. 6 CEDU)

L'autorità cantonale che ha giudicato il mio ricorso è la stessa che procede allo spoglio ed emana le direttive di verifica.

Diversamente (forse) se la legge avesse definito in maniera precisa ed esaustiva i motivi di ricorso, la natura ed i casi di verifica, ecc.. Invece no: le verifiche sono decise dal Consiglio di Stato medesimo sulla scorta di una delega dubbia.

Mal si vede il Consiglio di Stato giudicare e criticare il proprio operato.

Il Consiglio di Stato è parte in tutta la procedura, per cui non è garantita l'imparzialità nell'ambito del giudizio.

La presente censura è pure da esaminare con particolare severità, considerato che il Consiglio di Stato è l'unica autorità cantonale di ricorso.

### 4. Disparità di trattamento, arbitrio e lesione del principio della buona fede nel prelievo della tassa di giustizia

Il Consiglio di Stato ha applicato alla sua decisione su ricorso una tassa di 500.- fr.

4.1. L'art. 34 della Costituzione federale garantisce a ogni cittadino il diritto ad avere un risultato di un'elezione non falsato.

Per concretizzare questo diritto al cittadino, che fruisce dei diritti politici nella circoscrizione in cui è avvenuta la votazione o l'elezione, sono a disposizione secondo la legislazione cantonale mezzi di ricorso.

I diritti politici del cittadino prevedono l'esercizio di una funzione essenziale di uno Stato democratico.

Per questo motivo la loro violazione può essere denunciata da persone che non sono per nulla toccate nei loro interessi personali e che agiscono, in via definitiva, per difendere l'interesse pubblico (DTF 114 la 272 secondo paragrafo). In effetti, l'oggetto di tale ricorso non riguarda tanto la libertà di voto di chi si rivolge all'autorità di ricorso, quanto il libero esercizio dei diritti democratici nell'ambito della circoscrizione elettorale in cui l'interessato fruisce dell'esercizio dei diritti politici (DTF 116 la 479 e rinvii, 114 la 399 seg.).

L'applicazione di una tassa di giustizia comporterebbe, di fatto, un controllo preventivo ed inammissibile della volontà popolare.

Molti possibili ricorrenti (anche senza un interesse personale) desisterebbero in partenza dall'impugnare eventuali atti o elezioni, magari anche in modo palese contrarie ai diritti politici, proprio per evitare di dover sobbarcarsi una tassa. Mentre è nell'interesse della collettività far sì che ogni elezione o votazione si svolga correttamente, indipendentemente da quanto atti illeciti possano influenzare l'esito della votazione.

L'applicazione di tasse è contraria anche al concetto stesso di ricorso per il diritto di voto: il ricorrente non difende interesse squisitamente personali, bensì l'interesse pubblico.

Tale modo di procedere come si è esposto sopra mette in pericolo il corretto svolgimento di elezioni e votazioni e mina i fondamenti della democrazia.

4.2. La giurisprudenza del Tribunale federale ha sempre confermato la gratuità dei ricorsi sul diritto di voto (DTF 113 la 46).

Anche la Legge federale sui diritti politici (LDP) contiene un esplicito articolo sulla gratuità dei ricorsi sul diritto di voto e le elezioni. Perfino alcuni cantoni prevedono una regolamentazione simile (Es: Grigioni Art. 65h LEDP, Berna Art. 95 LEDP).

Anche il Cantone Ticino, come si evince dalle sentenze allegate, era solito non prelevare tasse di sorta.

Nel 1996 il Consiglio di Stato, in due decisioni su ricorso ( di cui uno del qui ricorrente) contro il risultato delle elezioni comunali di allora, ha rinunciato a prelevare tasse o spese "data la particolarità della vertenza" (cfr. copia delle sentenze).

Ora, nel 2004, senza particolari ragioni salvo il solito formale "le spese seguono la soccombenza" non indica i motivi di questa modifica di giurisprudenza. Il ricorso non era manifestamente abusivo, sicché non

permetteva la riscossione delle spese.

Considerato che il Tribunale federale, la LDP e alcuni Cantoni sanciscono il principio della gratuità dei ricorsi per violazione del diritto elettorale, vista anche la natura particolarissima della controversia, l'applicazione di tasse ai ricorsi, che non sono manifestamente infondati, appare lesiva dei diritti politici.

Sui ricorsi in materia di diritti politici è giurisprudenza costante prescindere da ogni tassa. Anche se nessuna legge cantonale né l'OG non prevedano de lege tale imposizione, il principio della gratuità va considerato un diritto non scritto alla stregua di una legge speciale a norma degli art. 1 e 28 LPAm.

La prassi del Consiglio di Stato è da considerare alla stregua di una norma legale. Il prelievo di una tassa è da considerare arbitrario nella misura in cui non sono state addotte motivazioni serie ed oggettive a sostegno del cambiamento di questa prassi consolidata (Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., pag. 405 s).

A ciò si aggiunga che la prassi del Gran Consiglio, quale autorità di ricorso per le elezioni cantonali e dei deputati al Consiglio degli Stati, non prevede il prelievo di tasse e spese. Non si comprende il motivo di differenziare il ricorso contro le elezioni cantonali da quello contro le elezioni comunali. La natura e i termini del rimedio giuridico, a parte la competenza, è infatti identica. Anche da questo punto di vista, il cambiamento di giurisprudenza, non è giustificato da ragioni oggettivamente serie.

Inoltre il cambiamento di prassi è lesivo del principio della buona fede. Non vi è alcun motivo, riservato il manifesto abuso di diritto, per discostarsi da questa prassi (Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., n. 707 ss). Ad ogni buon conto non è il qui ricorrente, in buona fede, che deve essere penalizzato da un cambio di giurisprudenza.

## 5. Conclusioni

Riassumendo:

I) la ris. gov. 2200 va annullata perché nella situazione concreta, in cui una scheda potrebbe decidere l'attribuzione di un seggio e quindi anche l'entrata nelle Commissioni del Guastafeste-Verdi, non c'è la garanzia di uno spoglio fidato e senza errori.

II) la ris. gov. 2200 va annullata perché prevede una tassa di giustizia senza un motivo serio.

Il presente ricorso merita quindi di essere accolto.

Il riconteggio delle schede appare qui opportuno e fondato per disporre di un risultato fidato.

Il riconteggio dovrà essere eseguito in applicazione analogica dell'art. 22 cpv. 4 LEDP dall'Ufficio cantonale di accertamento (o dall'Ufficio cantonale di spoglio su delega) e la proclamazione degli eletti fatta alla presenza dei delegati delle liste (Art. 54 LEDP) dall'Ufficio cantonale di accertamento (Art. 48 LEDP).

La proclamazione dei risultati e degli eletti vanno fatte alla presenza dei delegati e quindi il Consiglio di Stato non potrebbe procedere motu proprio. In virtù della possibilità della "doppia cassazione", per ragioni di economia processuale conviene annullare sia la ris. gov. 2200 sia il verbale di elezione del Consiglio comunale di Losone, con conseguente rinvio della causa all'Ufficio cantonale di accertamento, il quale prenderà i provvedimenti necessari tenendo conto della sentenza del Tribunale federale.

In via subordinata si chiede l'accoglimento del ricorso limitatamente alla questione delle tasse, su cui si decidono i fondamenti democratici della nostra società.

Per questi fatti e motivi, il sottoscritto

chiede di giudicare

I. In via supercautelare

È fatto ordine al Consiglio di Stato di non procedere alla distruzione del materiale di voto relativo all'elezione comunale di Losone sino ad evasione del presente ricorso.

II. Nel merito

Il ricorso è accolto. La decisione 25 maggio 2004 del Consiglio di Stato (Ris. gov. no. 2200) è annullata. La decisione di proclamazione dei risultati del 5 aprile 2004 per l'elezione del Consiglio comunale,

emanata dall'Ufficio cantonale di accertamento, è annullata. Il verbale di spoglio relativo al Comune di Losone è annullato. La decisione di prelievo della tassa di giustizia di CHF 500 è annullata.

Con ogni ossequio

Giorgio Ghiringhelli

Si producono:

-ris.gov. 2200 del 25 maggio 2004

-ris.gov. 3391 del 13 luglio 1996 (errori Ufficio di spoglio e esenzione da tasse)

-ris.gov. 5034 del 3 ottobre 1996 (errori Ufficio di spoglio e esenzione da tasse)

-decreto del Gran Consiglio del 2 giugno 2003 (errori Ufficio di spoglio) + lettera ai giornali del 18.5.03

-sentenza del Tribunale Federale del 15 dicembre 1994 (da Plaidoyer 2/95 p. 53 e seg.)

-articoli Corriere del Ticino dell'11 giugno 2003 e del 2 luglio 2003

-Documento ONU (General Comment no. 25, del 12 luglio 1996)